

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Documentazione per coloro che desiderano
rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo	p. 3
Formulario di ricorso	Pagine centrali
Avvertenze	p. 25
Date di entrata in vigore	p. 30
Procura	p. 33

IMPORTANTE

Per sapere se può adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, Voglia leggere attentamente la Convenzione e le avvertenze per coloro che desiderano rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Se il Suo caso soddisfa tutti i requisiti menzionati in questi testi, Lei dovrà staccare e compilare il formulario di ricorso (che troverà nelle pagine centrali) conformemente alle istruzioni contenute nelle avvertenze.

Voglia notare che la procura dovrà essere rinviata solo se Lei ha già un rappresentante.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

così come modificata dai Protocolli
nn. 11 e 14

Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13

Version italienne/italian version
traduzione

Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n° 14 (STCE n° 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2010.

Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3 (STE n° 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5 (STE n° 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8 (STE n° 118), entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 (STE n° 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo n° 11 (STE n° 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9 (STE n° 140), entrato in vigore il 1° ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo n° 10 (STE n° 146) era divenuto senza oggetto.

Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet <http://conventions.coe.int>.

Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo
Giugno 2010

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una

concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I

Diritti e libertà

Articolo 2

Diritto alla vita

1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.

3 Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:

- a il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- b il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la

quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Articolo 6

Diritto a un equo processo

1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7

Nulla poena sine lege

1 Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale di-

ritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2 La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1 Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2 L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezio-

ne della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione e di associazione

1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2 L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle

fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1 In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3 Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione

o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18

Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

Titolo II

Corte europea dei diritti dell'uomo

Articolo 19

Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20

Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1 I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giuriconsulti di riconosciuta competenza.

2 I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3 Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22

Elezione dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea par-

lamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

Articolo 23

Durata del mandato e revoca

1 I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2 Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

3 I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

4 Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 24

Cancelleria e relatori

1 La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.

2 Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

Articolo 25

Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria a elegge per un periodo di tre anni il

suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b costituisce Camere per un periodo determinato;
c elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d adotta il regolamento della Corte;
e elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;
f formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.

Articolo 26

Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1 Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2 Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.

3 Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.

4 Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5 Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

Articolo 27

Competenza dei giudici unici

1 Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

2 La decisione è definitiva.

3 Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

Articolo 28

Competenza dei comitati

1 Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:

a dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o
b dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

2 Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3 Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.

Articolo 29

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1 Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.

2 Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30

Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31

Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;
- b si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e
- c esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1 La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2 In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33

Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi

Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35

Condizioni di ricevibilità

1 La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

- a è anonimo; oppure
- b è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3 La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

- a il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
- b il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

4 La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36

Intervento di terzi

1 Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2 Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

3 Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

Articolo 37

Cancellazione

1 In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

- a che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- b che la controversia è stata risolta; oppure
- c che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2 La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustificano.

Articolo 38

Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 39

Composizione amichevole

1 In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fonda sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2 La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.

3 In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4 Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

Articolo 40

Udienza pubblica e accesso ai documenti

1 L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2 I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42

Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2.

Articolo 43

Rinvio dinanzi alla Grande Camera

1 Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una

Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinanzi alla Grande Camera.

2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3 Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1 La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2 La sentenza di una Camera diviene definitiva

a quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure

b tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure

c se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.

3 La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1 Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2 Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2 La sentenza definitiva della Corte è

trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

3 Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

4 Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

5 Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Articolo 47

Pareri consultivi

1 La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2 Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3 La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri consultivi

- 1 Il parere della Corte è motivato.
- 2 Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

- 3 Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

Titolo III

Disposizioni varie

Articolo 52

Inchieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55

Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1 Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.

2 La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno suc-

cessivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3 Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4 Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1 Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2 Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1 Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.

2 Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto

riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3 Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.

4 La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1 La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2 L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

4 Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Parigi, 20.III.1952

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2

Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3

Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4

Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5

Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vi-

gore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno dei Governi firmatari.

Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione

Strasburgo, 16.IX.1963

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2

Libertà di circolazione

1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2 Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3 L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza

nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4 I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3

Divieto di espulsione dei cittadini

1 Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2 Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4

Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1 Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario

generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2 Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli

da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6

Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7

Firma e ratifica

1 Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2 Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno degli Stati firmatari.

Protocollo n° 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte

Strasburgo, 28.IV.1983

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950

(qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza genera-

le a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2

Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3

Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4

Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.

2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei

due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 6

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 9

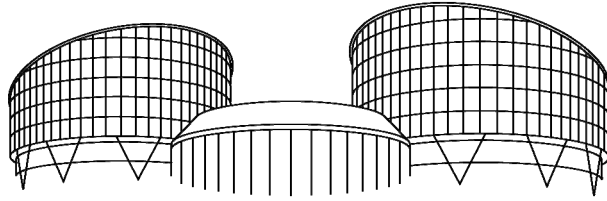
Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

ITA

Voir Notice
See Notes
Vedere le avvertenze

Numéro de dossier
File number
Numero di riferimento



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Requête
Application
Ricorso

présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour

*under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court*

*presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei
Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte*

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
IMPORTANTE: *Il presente ricorso è un atto giuridico e può incidere sui Suoi diritti e obblighi.*

I. Les Parties

The Parties

Le Parti

A. Le Requérant/La Requérante

The Applicant

Il/la Ricorrente

(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))

(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

(Informazioni da fornire relative al/alla ricorrente ed al Suo/alla Sua eventuale rappresentante)

1.	Nom de famille Surname Cognome	2.	Prénom(s) First Name(s) Nome
Sexe : masculin / feminine Sex: male / female Sesso: maschile/femminile			
3.	Nationalité Nationality Nazionalità	4.	Profession Occupation Professione
5.	Date et lieu de naissance Date and place of birth Data e luogo di nascita		
6.	Domicile Permanent address Domicilio		
7.	Tél n° Tel no. Tel n°		
8.	Adresse actuelle (si différente de 6.) Present address (if different from 6.) Indirizzo attuale (se differente da 6.)		
9.	Nom et prénom du/de la représentant(e) ¹ Name of representative Nome e cognome del/della rappresentante		
10.	Profession du/de la représentant(e) Occupation of representative Professione del/della rappresentante		
11.	Adresse du/de la représentant(e) Address of representative Indirizzo del/della rappresentante		
12.	Tél n° Tel no. Tel n°	Fax n° Fax no. Fax n°	

B. La Haute partie contractante

The High Contracting Party

L'Alta parte contraente

(Indiquer ci-après le nom de l'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

(Indicare il nome dello Stato/degli Stati contro il quale/i quali è diretto il ricorso)

13. _____

¹ Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) et son/sa représentant(e).
If the applicant appoints a representative, attach a form of authority signed by the applicant and his or her representative.
Se il/la ricorrente è rappresentato(a), allegare una procura firmata dal/dalla ricorrente in favore del/della rappresentante.

II. Exposé des faits²
Statement of the Facts
Esposizione dei fatti

(Voir § 19 (b) de la notice)
(See § 19 (b) of the Notes)
(Vedere § 19 (b) delle avvertenze)

14.

² Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Continuare, se necessario, su un foglio separato

III. Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des Protocoles alléguée(s), ainsi que des arguments à l'appui
Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and of relevant arguments

Esposizione della o delle violazioni della convenzione lamentate dal/dalla ricorrente nonché delle relative argomentazioni

(Voir § 19 (c) de la notice)

(See § 19 (c) of the Notes)

(Vedere § 19 (c) delle avvertenze)

15.

IV. Exposé relatif aux prescriptions de l'article 35 § 1 de la Convention³
Statement relative to article 35 § 1 of the Convention
Esposizione relativa ai requisiti di cui all'articolo 35 § 1 della convenzione

(Voir § 19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See § 19 (d) of the Notes. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(Vedere § 19 (d) delle avvertenze. Le informazioni richieste dai punti 16 a 18 vanno date per ogni singola doglianza, se necessario anche su un foglio separato)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo - giudiziario o altro - che l'ha pronunciata)
17. Autres décisions (énumérées dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l'organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per ciascuna, data, natura e organo - giudiziario o altro - che l'ha pronunciata)
18. Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Il/la ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che non è stato esperito? Quale? Per quale motivo non è stato esperito?

³ Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Continuare, se necessario, su un foglio separato

V. Exposé de l'objet de la requête
Statement of the object of the application
Esposizione relativa all'oggetto del ricorso

(Voir § 19 (e) de la notice)
(See § 19 (e) of the Notes)
(Vedere § 19 (e) delle avvertenze)

19.

VI. Autres instances internationales traitant ou ayant traité l'affaire
Statement concerning other international proceedings
Altre istanze internazionali investite della causa

(Voir § 19 (f) de la notice)
(See § 19 (f) of the Notes)
(Vedere § 19 (f) delle avvertenze)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Il/la ricorrente ha sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento, le doglianze di cui al presente ricorso ? Se sì, fornire dettagliate indicazioni in merito.

VII. Pièces annexées

(pas d'originaux, uniquement des copies ; prière de n'utiliser ni agrafe, ni adhésif, ni lien d'aucune sorte)

List of documents

(no original documents, only photocopies, do not staple, tape or bind documents)

Documenti allegati

(nessun originale, solo fotocopie; non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione)

(Voir chapitre § 19 (g) de la notice. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d'impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)

(See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)

(Vedere § 19 (g) delle avvertenze. Vanno allegate le copie di tutte le decisioni menzionate ai capitoli IV e VI. Nel caso in cui sia impossibile procurarsene copia, spiegarne le ragioni. Questi documenti non Le saranno restituiti.)

21. a) _____
- b) _____
- c) _____
- _____
- _____
- _____
- _____

VIII. Déclaration et signature
Declaration and signature
Dichiarazione e firma

(Voir § 19 (h) de la notice)
(See § 19 (h) of the Notes)
(Vedere § 19 (h) delle avvertenze)

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

Lieu
Place
Luogo

Date
Date
Data

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Firma del/della ricorrente o del suo/della sua rappresentante)

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
- d ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il

presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n° 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Strasburgo, 22.XI.1984

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1 Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- a far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- b far esaminare il suo caso; e
- c farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2 Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2

Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1 Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2 Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3

Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a

meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4

Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2 Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3 Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5

Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6

Applicazione territoriale

1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.

2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiara-

zione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui all'articolo 1.

6 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9

Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese suc-

cessivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n° 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Roma, 4.XI.2000

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;

Risolti ad adottare ulteriori misure per promuovere l'uguaglianza di tutte le persone mediante l'applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata « la Convenzione »);

Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Divieto generale di discriminazione

1 Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colo-

re, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

2 Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 2

Applicazione territoriale

1 Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2 Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3 Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata rispetto a ogni territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4 Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5 Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati conformemente all'articolo 34 della Convenzione, in virtù dell'articolo 1 del presente Protocollo.

Articolo 3

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 4

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

2 Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 6

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;
- d ogni altro atto, notifica o comunica-

zione relativi al presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del

Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n° 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze

Vilnius, 3.V.2002

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata « la Convenzione »);

Prendendo nota del fatto che il Protocollo n° 6 alla Convenzione relativo all'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

Risolti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato.

Articolo 2

Divieto di deroga

Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3

Divieto di riserva

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4

Applicazione territoriale

1 Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2 Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3 Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata relativamente a qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 5

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere ratificato contemporaneamente o precedentemente la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 7

Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.

2 Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 8

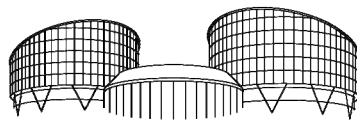
Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa:

- a qualsiasi firma;
- b il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
- d qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio d’Europa.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

AVVERTENZE

per coloro che desiderano rivolgersi alla Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo

I. Quali sono i casi di cui la Corte può occuparsi?

1. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è una giurisdizione internazionale competente ad esaminare ricorsi presentati da persone che ritengono che i diritti loro riconosciuti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo siano stati violati. Detta Convenzione è un trattato mediante il quale 47 Stati europei si sono impegnati a rispettare **alcuni diritti fondamentali** degli individui. I diritti garantiti sono enumerati nella stessa Convenzione e nei Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13 ratificati da alcune Parti Contraenti. La invitiamo a prendere conoscenza dei relativi testi, che troverà in allegato a queste avvertenze.

2. Lei può rivolgersi alla Corte qualora ritenga di essere **vittima diretta** di una o più violazioni di tali diritti fondamentali da parte di una o più Parti Contraenti.

3. La Corte può esaminare esclusivamente doglianze relative alla violazione di uno o più **diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli**. Non è una giurisdizione d'appello rispetto ai tribunali nazionali e non può annullarne o modificarne le sentenze. Non può nemmeno intervenire direttamente a Suo favore presso le autorità di cui si lamenta.

4. La Corte è competente ad esaminare solamente ricorsi diretti contro uno o più Stati che hanno ratificato la Convenzione o, all'occorrenza, un dato Protocollo che garantisce il diritto di cui si lamenta la violazione. Essa non può esaminare ricorsi che riguardino fatti anteriori alla data nella quale lo Stato messo in causa ha ratificato i suddetti strumenti. Le date di ratifica sono indicate nelle presenti avvertenze.

5. La Corte tratta soltanto doglianze dirette contro pubbliche autorità (Parlamento, amministrazione, tribunali, ecc.). La Corte non tratta ricorsi diretti contro privati o contro istituzioni private.

6. Ai sensi dell'articolo 35 §1 della Convenzione, la Corte può essere adita soltanto dopo **l'esaurimento delle vie di ricorso interne** ed entro **sei mesi dalla data della decisione interna definitiva**. La Corte non si può occupare di ricorsi che non soddisfino le condizioni di ricevibilità di cui sopra.

7. La regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne impone alle persone che desiderano rivolgersi alla Corte di avere precedentemente tentato di ottenere dai tribunali nazionali una decisione sulla situazione di cui si lamentano, compreso dinanzi la più alta giurisdizione competente. Nel caso in cui Lei non abbia esperito le vie di ricorso disponibili, è Suo onere dimostrare che tali vie di ricorso sarebbero state ineffettive.

8. Nell'esperire le vie di ricorso in questione, Lei deve, in generale, **aver osservato le regole di procedura nazionali**, in particolare i termini da esse prescritti. Se, ad esempio, il ricorso esperito è stato rigettato in quanto da Lei introdotto tardivamente o perché Lei non ha rispettato

una regola di competenza o di procedura, la Corte non potrà esaminare il ricorso.

9. Tuttavia, se Lei si lamenta di un giudizio, in particolare di una condanna, non è necessario che abbia tentato di ottenere la revisione del processo dopo aver esperito i ricorsi giudiziari ordinari. Non è neppure necessario aver presentato istanze extragiudiziarie o chiesto la grazia o l'amnistia. Inoltre, le petizioni (al Parlamento, al capo di Stato o di Governo, ad un ministro o ad un mediatore) non costituiscono ricorsi da esperire.

10. Lei ha **sei mesi** di tempo per adire la Corte dal momento in cui la più alta autorità nazionale ha emesso una decisione in merito al suo caso. **Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui viene notificata, a Lei o al Suo rappresentante, l'ultima decisione resa nell'ambito dei mezzi d'impugnazione ordinari** e non invece a partire dal successivo rigetto di un'eventuale istanza di revisione del processo (ricorso straordinario), di un ricorso extragiudiziario, di una domanda di grazia o di amnistia o ancora, a titolo di esempio, di una petizione.

11. Il termine di sei mesi viene interrotto dall'invio alla Corte di una **prima lettera** con cui Lei esponga, chiaramente, anche se sommariamente, l'oggetto delle doglianze che valuta di sottoporre alla Corte, oppure dall'invio del formulario di ricorso compilato in tutte le sue parti. Una semplice richiesta di informazioni non è sufficiente per interrompere il termine sopracitato.

12. A titolo puramente informativo, ci preme segnalarLe che **oltre il 90% dei ricorsi esaminati dalla Corte** vengono rigettati per il non-rispetto delle condizioni formali che permettono di adire la Corte.

II. II. Come può rivolgersi alla Corte?

13. Le **lingue ufficiali** della Corte sono il francese e l'inglese, ma se Lei lo desidera, può anche scrivere alla Cancelleria nella lingua ufficiale di uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Durante la fase iniziale della procedura, la Corte scrive generalmente alla parte ricorrente in una di queste lingue. E' importante sapere tuttavia che, a uno stadio ulteriore della procedura, e cioè se la Corte decide di invitare il Governo convenuto a presentare delle osservazioni scritte sulle doglianze sollevate, tutta la corrispondenza che la Corte intratterrà con le parti sarà redatta in francese o in inglese, e Lei o il Suo rappresentante sarete in principio tenuti ad utilizzare una di queste lingue nelle ulteriori osservazioni.

14. La Corte può essere adita esclusivamente per posta normale (**e non telefonicamente**). Nel caso in cui il ricorso sia inviato tramite posta elettronica o telefax, dovrà imperativamente seguire una conferma scritta del ricorso per posta normale. **E inutile che Lei si rechi personalmente a Strasburgo per esporre il caso oralmente.**

15. Tutta la corrispondenza riguardante il ricorso deve essere inviata al seguente **indirizzo**:

Al Cancelliere
della Corte europea dei Diritti dell'Uomo
Consiglio d'Europa
F-67075 STRASBURGO CEDEX

La preghiamo di non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione. Tutte le pagine devono essere numerate in modo continuo.

16. A riscontro della prima lettera o del formulario di ricorso, la Cancelleria della Corte invierà una risposta, informandoLa dell'**apertura a Suo nome di un fascicolo di ricorso (il cui numero di riferimento dovrà essere citato in tutta la corrispondenza successiva)** e provvedendo all'invio di una serie di etichette con codice a barre da apporre sulle lettere che Lei invierà alla Corte. È possibile che in seguito la Cancelleria Le richieda documenti, informazioni o spiegazioni complementari relativi al ricorso. La Cancelleria non è abilitata, invece, a fornire informazioni sulle disposizioni di legge in vigore nello Stato contro il quale è presentato il ricorso o consulenze giuridiche riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del diritto nazionale.

17. È nel Suo interesse rispondere con sollecitudine alle lettere che la Cancelleria Le invierà. Qualunque ritardo o mancanza di risposta potrà venire considerato come segno di disinteresse al prosieguo dell'istruzione della pratica.

18. Qualora Lei ritenga che le sue doglianze riguardino uno dei diritti garantiti dalla Convenzione o da uno dei suoi Protocolli e che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte, Lei dovrà **compilare con cura e in maniera leggibile il formulario di ricorso e rispedirlo, con copia di eventuali altri documenti rilevanti, non appena possibile e in ogni caso al più tardi entro otto settimane dalla data della prima lettera inviatale dalla Cancelleria.** Qualora il formulario di ricorso non dovesse essere inviato entro questo termine di otto settimane, la data presa in considerazione al fine della verifica del rispetto del termine di sei mesi fissato dall'articolo 35 § 1 (fare riferimento ai paragrafi 6 e 10 di cui sopra) sarà quella dell'invio del Suo formulario di ricorso completo e non quella della Sua prima lettera alla Corte. Inoltre, qualora il suddetto formulario di ricorso non dovesse essere rispedito alla Cancelleria entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui tale formulario Le era stato inviato, ciò verrà considerato come segno di disinteresse al prosieguo dell'istruzione della pratica e si procederà alla distruzione del fascicolo.

19. All'atto di compilare il formulario di ricorso, Lei deve:

a) fornire le informazioni richieste circa le parti (nella rubrica I del formulario). Se il ricorso è introdotto a nome di più ricorrenti, utilizzi un foglio a parte per ciascuno di essi. Aggiunga una procura (o più procure, secondo il caso), qualora Lei sia rappresentato;

b) esporre in modo chiaro e conciso i fatti di cui si lamenta (nella rubrica II). Abbia cura di descrivere gli avvenimenti nell'ordine secondo il quale si sono prodotti con l'avvertenza di indicarne le date esatte. Qualora le Sue doglianze riguardino più situazioni distinte (ad esempio, delle procedure giudiziarie separate), voglia presentarle una ad una;

c) spiegare, il più precisamente possibile, quali sono le Sue doglianze rispetto alla Convenzione (nella rubrica III). Indichi quale/i disposizione/i della Convenzione intende invocare e spieghi per quale ragione ritiene che i fatti da Lei descritti nella rubrica II hanno comportato una violazione della/e suddetta/e disposizione/i.

d) fornire le informazioni idonee a dimostrare che Lei ha rispettato i termini previsti e la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso

interne (nella rubrica IV). Utilizzi un foglio a parte per ciascuna doglianza.

e) indicare, in modo conciso, che cosa si attende dalla procedura che Lei attiva dinanzi alla Corte (nella rubrica V);

f) indicare se Lei ha già sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento le doglianze contenute nel Suo ricorso (nella rubrica VI). In caso affermativo, voglia fornire informazioni esaurienti in merito, in particolare il nome dell'organo internazionale da Lei adito nonché le date e gli altri dettagli relativi alle procedure seguite e alle decisioni ottenute. Alleghi una copia di queste ultime e di ogni altro documento pertinente.

g) allegare al Suo formulario di ricorso una lista di tutte le sentenze e le altre decisioni da Lei menzionate nelle rubriche IV e VI, nonché una nota di tutti gli altri documenti che Lei intende sottoporre alla Corte come mezzo di prova (verbali delle udienze, dichiarazioni testimoniali, etc.). Qualora non l'abbia già fatto, alleghi al formulario di ricorso anche una copia integrale dei documenti in questione. **Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. E' nel suo interesse inviare le copie e non gli originali.**

h) firmare il formulario. Se il formulario non è firmato da Lei, ma dal Suo rappresentante, deve comportare una procura debitamente compilata (a meno che una tale procura non sia stata precedentemente fatta pervenire alla cancelleria).

20. Come regola generale, tutte le informazioni contenute nei documenti che Lei sottoporrà alla Cancelleria riguardanti la parte ricorrente o i terzi intervenenti, saranno accessibili al pubblico. Inoltre, tali informazioni saranno disponibili su HUDOC, la banca dati della Corte accessibile tramite Internet, qualora la Corte le includa nell'esposizione dei fatti preparata per la notifica del caso al Governo, o in una decisione sull'ammissibilità o sulla cancellazione dal ruolo, oppure in una sentenza. Di conseguenza, Lei dovrà fornire solo i dettagli della Sua vita privata o di quella dei terzi intervenenti che siano essenziali per la comprensione del caso. Inoltre, se desidera che la Sua identità non sia resa pubblica, lo deve precisare esponendone le ragioni che giustifichino una deroga alla regola secondo la quale la procedura è pubblica. La Corte può, in casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzare **l'anonimato**.

21. Al momento del deposito del ricorso non è necessario che la parte ricorrente sia rappresentata e l'eventuale rappresentante non deve necessariamente essere un avvocato. Se Lei desidera rivolgersi alla Corte attraverso **un avvocato o un altro rappresentante**, è necessario che aggiunga al formulario di ricorso **una procura in favore di questi**. Il rappresentante di una persona giuridica (società, associazione ecc.) o di un gruppo di persone deve giustificare il suo diritto statutario o legale di rappresentante.

22. La Corte non offre il **gratuito patrocinio** per aiutare la parte ricorrente a remunerare un avvocato che rediga il ricorso iniziale. Ad uno stadio successivo della procedura, ossia dopo l'eventuale decisione della Corte di comunicare il ricorso al Governo in causa per osservazioni scritte, la parte ricorrente potrà beneficiare del gratuito patrocinio qualora le sue condizioni finanziarie siano tali da non consentirle di pagare un avvocato e se la Corte ritenga che il gratuito patrocinio sia necessario per un'adeguata trattazione del ricorso.

23. L'istruzione della pratica è **gratuita**. Questa, almeno nella parte iniziale, è scritta: non è quindi necessario che la parte ricorrente si rechi presso la Corte. La parte ricorrente verrà tenuta informata di qualunque decisione presa dalla Corte.

NOTA

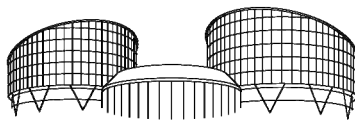
l'esaurimento delle vie di ricorso interne nel caso in cui la parte ricorrente si lamenti della durata di una procedura:

In relazione al punto n. 7, per quanto riguarda in particolare l'esaurimento delle vie di ricorso interne nel caso in cui la parte ricorrente si lamenti della durata di una procedura, questa deve esaurire la via di ricorso introdotta dalla legge n° 89 del 24 marzo 2001 che sancisce il diritto, per ogni persona che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione del termine ragionevole di durata del processo, di ottenere un'equa soddisfazione. A questo proposito, è da tener presente che la Corte si è pronunciata il 6 settembre 2001, in un ricorso simile (Brusco c. Italia, n° 69789/01), sulla necessità per un ricorrente che aveva già introdotto un ricorso presso la Corte europea di adire la Corte d'Appello, e l'ha rigettato per non esaurimento delle vie di ricorso interne. Consultando il sito Internet della Corte <http://www.echr.coe.int> potrà conoscere detta decisione.

Stato	Convenzione CETS 005	Protocollo No. 1 CETS 009	Protocollo No. 4 CETS 046	Protocollo No. 6 CETS 114	Protocollo No. 7 CETS 117	Protocollo No. 12 CETS 177	Protocollo No. 13 CETS 187
Albania	02/10/96	02/10/96	02/10/96	01/10/00	01/01/97	01/04/05	01/06/07
Andorra	22/01/96	06/05/08	06/05/08	01/02/96	01/08/08	01/09/08	01/07/03
Armenia	26/04/02	26/04/02	26/04/02	01/10/03	01/07/02	01/04/05	
Austria	03/09/58	03/09/58	18/09/69	01/03/85	01/11/88		01/05/04
Azerbaijan	15/04/02	15/04/02	15/04/02	01/05/02	01/07/02		
Belgio	14/06/55	14/06/55	21/09/70	01/01/99			01/10/03
Bosnia-Erzegovina	12/07/02	12/07/02	12/07/02	01/08/02	01/10/02	01/04/05	01/11/03
Bulgaria	07/09/92	07/09/92	04/11/00	01/10/99	01/02/01		01/07/03
Cipro	06/10/62	06/10/62	03/10/89	01/02/00	01/12/00	01/04/05	01/07/03
Croazia	05/11/97	05/11/97	05/11/97	01/12/97	01/02/98	01/04/05	01/07/03
Danimarca	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/03/85	01/11/88		01/07/03
Estonia	16/04/96	16/04/96	16/04/96	01/05/98	01/07/96		01/06/04
Finlandia	10/05/90	10/05/90	10/05/90	01/06/90	01/08/90	01/04/05	01/03/05
Francia	03/05/74	03/05/74	03/05/74	01/03/86	01/11/88		01/02/08
Georgia	20/05/99	07/06/02	13/04/00	01/05/00	01/07/00	01/04/05	01/09/03
Germania	03/09/53	13/02/57	01/06/68	01/08/89			01/02/05
Grecia	28/11/74	28/11/74		01/10/98	01/11/88		01/06/05
Irlanda	03/09/53	18/05/54	29/10/68	01/07/94	01/11/01		01/07/03
Islanda	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/06/87	01/11/88		01/03/05
Italia	26/10/55	26/10/55	27/05/82	01/01/89	01/02/92		01/07/09
Lettonia	27/06/97	27/06/97	27/06/97	01/06/99	01/09/97		
L.E.R.Y di Macedonia	10/04/97	10/04/97	10/04/97	01/05/97	01/07/97	01/04/05	01/11/04
Liechtenstein	08/09/82	14/11/95	08/02/05	01/12/90	01/05/05		01/07/03
Lituania	20/06/95	24/05/96	20/06/95	01/08/99	01/09/95		01/05/04
Lussemburgo	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/03/85	01/07/89	01/07/06	01/07/06

Stato	Convenzione CETS 005	Protocollo No. 1 CETS 009	Protocollo No. 4 CETS 046	Protocollo No. 6 CETS 114	Protocollo No. 7 CETS 117	Protocollo No. 12 CETS 177	Protocollo No. 13 CETS 187
Malta	23/01/67	23/01/67	05/06/02	01/04/91	01/04/03		01/07/03
Moldova	12/09/97	12/09/97	12/09/97	01/10/97	01/12/97		01/02/07
Monaco	30/11/05		30/11/05	01/12/05	01/02/06		01/03/06
Montenegro	06/06/06	06/06/06	06/06/06	06/06/06	06/06/06	06/06/06	06/06/06
Norvegia	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/11/88	01/01/89		01/12/05
Paesi Bassi	31/08/54	31/08/54	23/06/82	01/05/86		01/04/05	01/06/06
Polonia	19/01/93	10/10/94	10/10/94	01/11/00	01/03/03		
Portogallo	09/11/78	09/11/78	09/11/78	01/11/86	01/03/05		01/02/04
Regno Unito	03/09/53	18/05/54		01/06/99			01/02/04
Repubblica Ceca	01/01/93	01/01/93	01/01/93	01/01/93	01/01/93		01/11/04
Romania	20/06/94	20/06/94	20/06/94	01/07/94	01/09/94	01/11/06	01/08/03
Russia	05/05/98	05/05/98	05/05/98		01/08/98		
San Marino	22/03/89	22/03/89	22/03/89	01/04/89	01/06/89	01/04/05	01/08/03
Serbia	03/03/04	03/03/04	03/03/04	01/04/04	01/06/04	01/04/05	01/07/04
Slovacchia	01/01/93	01/01/93	01/01/93	01/01/93	01/01/93		01/12/05
Slovenia	28/06/94	28/06/94	28/06/94	01/07/94	01/09/94		01/04/04
Spagna	04/10/79	27/11/90	16/09/09	01/03/85	01/12/09	01/06/08	01/04/10
Svezia	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/03/85	01/11/88		01/08/03
Svizzera	28/11/74			01/11/87	01/11/88		01/07/03
Turchia	18/05/54	18/05/54		01/12/03			01/06/06
Ucraina	11/09/97	11/09/97	11/09/97	01/05/00	01/12/97	01/07/06	01/07/03
Ungheria	05/11/92	05/11/92	05/11/92	01/12/92	01/02/93		01/11/03

Taluni Stati hanno formulato delle dichiarazioni o delle riserve che incidono sulle loro obbligazioni a norma della Convenzione e dei relativi Protocolli. La lista completa di tali dichiarazioni e riserve può essere consultato sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int). È altresì possibile procurarsi questa lista presso la cancelleria.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Corte europea dei diritti dell'uomo
P R O C U R A⁴

(articolo 36 del regolamento della Corte)

Io sottoscritto(a)

.....
(nome, cognome e indirizzo del ricorrente)

dò, con la presente, procura a

.....
(nome, cognome, indirizzo e professione del rappresentante)

per rappresentarmi nella procedura davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, e in ogni altra procedura che si rendesse necessaria nel quadro della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, in ordine al ricorso che ho introdotto, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, contro

.....
(Governo convenuto)

il
(data della lettera di presentazione)

.....
(luogo e data)

.....
(firma del ricorrente)

Accetto la nomina di cui sopra

.....
(firma del rappresentante)

⁴ Questo formulario deve essere riempito e firmato da ogni ricorrente che desideri essere rappresentato davanti alla Corte nonché dall'avvocato o da ogni altra persona designato/a a tale effetto.

